

REGOLAMENTO del FONDO FONDAZIONE FIERA PER LA LOTTA AL CORONA VIRUS

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "Fondazione Milano") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

Fondo Fondazione Fiera Milano per la lotta al Coronavirus

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "Fondo Fiera").

2. Finalità

2.1 Il Fondo Fiera è finalizzato a procurare mediante raccolta di fondi il sostegno finanziario ad iniziative e progetti, realizzati e gestiti dagli enti e dalle istituzioni competenti, a sostegno del sistema sanitario e della salute delle persone per contrastare il contagio del Coronavirus - Covid 19, in particolare al sostegno dell'infrastruttura che Fondazione Fiera Milano realizzerà nei propri padiglioni da destinare ad ospedale, in coordinamento con le istituzioni interessate e in base alla normativa nazionale d'emergenza, nonché a progetti promossi da enti ed ospedali presenti sul territorio di riferimento della Fondazione.

2.2. In subordine il Fondo sarà finalizzato al sostegno di attività di monitoraggio, ascolto, assistenza ed intervento domiciliare a favore di persone fragili, dimesse dagli ospedali o altri enti di cura e anziani soli che, costretti al domicilio, vivono situazione di bisogno e necessitano di vicinanza: consegna pasti, farmaci e spesa e visite a domicilio.

2.3 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale per la prevenzione e il contrasto del contagio da Covid-19

2.4 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 50.000,00 derivante da un versamento effettuato da Fondazione Fiera Milano (in seguito semplicemente "Fondatore")

3.2 Detti fondi saranno accreditati mediante bonifico, in data 16 marzo 2020, sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.

1 CIA

14

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente, con o senza personalità giuridica (i "Donatori"), che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo (le "Donazioni"). Le Donazioni saranno destinate ad incrementare la disponibilità corrente del Fondo, saranno pertanto interamente disponibili, nel rispetto delle procedure decisionali previste nel presente regolamento, a sostegno di progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni, dandone motivazione a Fondazione Fiera Milano.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo attraverso l'attivazione di un Comitato di Gestione che avvierà una campagna di raccolta fondi dedicata e si farà garante dell'iniziativa e della realizzazione delle sue finalità ai sensi dell'art. 2.

4. Distribuzione

4.1 L'assegnazione dei relativi importi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da Organo della stessa a ciò delegato, in coerenza con le finalità del Fondo e su proposta e indirizzo approvato dal Comitato di Gestione, di cui ai seguenti articoli, che presta la sua opera *pro bono*. Il Comitato di Gestione, a sua volta, formula le proprie proposte in accordo con le indicazioni del Soggetto Attuatore nominato con Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020 n. 574, o suo delegato.

4.2. La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo. L'ente beneficiario delle erogazioni deve presentare una dettagliata rendicontazione del progetto certificata da una società di revisione scelta dal Collegio dei Revisori della Fondazione, in cui sarà indicato l'ammontare del contributo riconosciuto, nonché una relazione sulle spese effettuate e sui costi sostenuti. La Fondazione renderà noti su base trimestrale al Fondatore e al Comitato di Gestione l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

4.3. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet le erogazioni effettuate e i rendiconti dei progetti.

AP CA

FW

5. Comitato di Gestione

5.1 Il Comitato di Gestione (di seguito anche solo come il "Comitato") è composto da 3 membri nominati secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato da Fondazione Comunità Milano Onlus;
- 2 membri designati dal Fondatore.

5.2 La nomina di ciascun membro può essere sottoposta a termine e/o a condizione. Il Fondatore ha facoltà di autodesignazione. La nomina ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.

5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

5.4 Ogni membro è sempre revocabile *ad nutum* dal Fondatore, dopo di loro, o qualora la Fondazione lo ritenesse necessario, anche dal Presidente della Fondazione.

5.5. Con riferimento a ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza,

revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, che determini la riduzione dei componenti del Comitato stesso sotto il numero minimo e senza che il relativo soggetto designatore abbia proceduto alla indicazione di un sostituto o non vi provveda in un tempo ragionevolmente contenuto, la nomina, perlomeno volta al ripristino del numero minimo, sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente della Fondazione che, in accordo con il Fondatore, dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo o che reputi vicine alle intenzioni del Fondatore.

5.6 Il Comitato di Gestione all'atto di costituzione del Fondo è indicato dal Fondatore nell'ordine di designazione esposto sopra ed è composto dalle seguenti persone:

- Prof. Giovanni Azzone
- Dr. Enrico Pazzali
- Dr. Dario Frigerio

5.7 Il Comitato è convocato dal Direttore Generale della Fondazione o di propria iniziativa o su richiesta di un membro. È validamente costituito con la presenza, anche per videoconferenza o teleconferenza purchè i soggetti siano identificabili, della maggioranza dei suoi componenti e del Direttore Generale della Fondazione (o di un suo delegato). I membri del Comitato possono essere validamente rappresentati da terzi delegati.

Av

B

NR

5.8 Il Comitato delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse. In caso di parità prevale il voto del Fondatore.

5.9 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione (o da un suo delegato) che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Fondatore.

5.10 Il Direttore Generale della Fondazione istituisce senza particolari formalità, custodisce ed aggiorna il Libro delle adunanze del Comitato in cui trascrive i verbali delle adunanze ed annota ogni evento di cui ritenga rilevante tenere memoria.

5.11 Il Comitato di Gestione ha i compiti di indirizzo e proposta indicati nell'art. 4.

6. Comitato dei Garanti

6.1 Il Comitato dei Garanti è formato da cinque componenti nominati come segue:

- (i) due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in accordo con il Fondatore;
- (ii) due componenti sono designati, anche mediante comunicazione semplice indirizzata alla Fondazione, dai soggetti che hanno effettuato donazioni al Fondo per un importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00;
- (iii) un componente, infine, è designato a maggioranza assoluta dai componenti come sopra designati sub (i) e (ii).

6.2. I componenti del Comitato dei Garanti devono presentare un alto profilo di competenza, professionalità e comprovato standing morale. Essi sono indipendenti sia rispetto a chi è competente alla loro nomina, sia rispetto a chi ne abbia eventualmente raccolto la candidatura. I componenti del Comitato dei Garanti, inoltre, sono irrevocabili, anche da chi li ha nominati.

6.2 Il Comitato dei Garanti svolge un ruolo di supervisione e garanzia di ogni attività di competenza del Fondo e dei suoi organi. Il Comitato dei Garanti, a tal fine, svolge in particolare e tra l'altro le seguenti funzioni:

- (i) esprime un parere preventivo motivato rispetto alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è competente ad assumere, e dunque, anzitutto, rispetto alle decisioni concernenti l'assegnazione delle risorse raccolte dal Fondo, previa adeguata istruttoria di rendicontazione; nonché (ii) esprime, in ogni caso, un parere sulle proposte del Comitato di Gestione.

7. Costi del Fondo

7.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo.

8. Durata

8.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore o, in mancanza, il Comitato Gestione, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

8.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore o, in mancanza, del Comitato di Gestione.

9. Statuizioni amministrative

9.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore o, in mancanza, del Comitato di Gestione.

9.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

9.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".

Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 e dell'art 104, comma 1, del DLgs. 117/2017, le erogazioni liberali dirette alla Fondazione effettuate da persone fisiche, sono detraibili nella misura del 30% per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Ai sensi dell'art 27 della legge 133/99, le erogazioni liberali effettuate da enti o società sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

CA

A

pa

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 26.05.2020

Per il Fondo Fondazione Fiera Milano per la lotta al Coronavirus

Enrico Pazzali



Per la Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana

Giovanni Azzone

